



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.30

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA - AL 31.12.2023 - DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **ventidue** e minuti **dieci** nella sala delle adunanze in Municipio di Canneto Pavese, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'assemblea, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica	Sì
2. Panizzari Francesca	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
4. Gorini Alice	Sì
5. Cagnoni Gianpaolo	No
6. Sclavi Davide	Sì
7. Pietranera Alessandro	Sì
8. Pelide Simone	Sì
9. Colombi Paolo	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dr. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Brega Enrica** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA - AL 31.12.2023 - DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4/c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4/c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che questo Ente ha proceduto alla predetta ricognizione con deliberazione di Consiglio n. 27 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4/c.1 del D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2023 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 é operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 0,0255%.

La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione.

La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

- GAL Oltrepò Pavese Srl sedente in Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0041%);
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0109%);
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni- Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,000039%);
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0026%).

DATO ATTO inoltre che la Società Aqua Planet in liquidazione (partecipazione indiretta detenuta dell'Unione Prima Collina al 31.12.2022 nella misura del 0,0242%) nel 2021 ha proceduto alla svalutazione del capitale sociale, mantenendo un valore di un 1 euro e rilevato che il processo liquidatorio si è completato il 18 gennaio 2023, andando ad azzerare il valore della partecipazione;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023;

VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo i dettati normativi e sulla base delle linee guida Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Colombi e Pelide) espressi palesemente nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2023 come da Piano di Razionalizzazione di cui all'allegato 2;
3. di non procedere ad interventi di cessione o all'alienazione di alcuna partecipazione in quanto le stesse rispettano i requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 del d. Lgs. 175/2016 e sono indispensabili alla gestione dei servizi dell'Ente;

4. di individuare nelle allegate schede elaborate sulla base degli schemi tipo predisposti dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) le partecipazioni oggetto della presente ricognizione;
5. di dare atto che alla data del 31.12.2023 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0255%.
- GAL Oltrepò Pavese Srl, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0041%).
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0109%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,000039%)
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0026%).

6. di confermare il mantenimento delle partecipazioni;
7. di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Colombi e Pelide) espressi palesemente nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Brega Enrica

Il Segretario
Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 17 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 11/01/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Aurelia Bottoli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 12/12/2024

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario
Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

Dr.

REVISIONE PERIODICA - AL 31.12.2023 - DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4/c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4/c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che questo Ente ha proceduto alla predetta ricognizione con deliberazione di Consiglio n. 27 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4/c.1 del D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2023 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 é operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 0,0255%.

La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione.

La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

- GAL Oltrepò Pavese Srl sedente in Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 -

«Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0041%);
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0109%);
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni- Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,000039%);
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0026%).

DATO ATTO inoltre che la Società Aqua Planet in liquidazione (partecipazione indiretta detenuta dell'Unione Prima Collina al 31.12.2022 nella misura del 0,0242%) nel 2021 ha proceduto alla svalutazione del capitale sociale, mantenendo un valore di un 1 euro e rilevato che il processo liquidatorio si è completato il 18 gennaio 2023, andando ad azzerare il valore della partecipazione;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023;

VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo i dettati normativi e sulla base delle linee guida Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Colombi e Pelide) espressi palesemente nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2023 come da Piano di Razionalizzazione di cui all'allegato 2;
3. di non procedere ad interventi di cessione o all'alienazione di alcuna partecipazione in quanto le stesse rispettano i requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 del d. Lgs. 175/2016 e sono indispensabili alla gestione dei servizi dell'Ente;
4. di individuare nelle allegate schede elaborate sulla base degli schemi tipo predisposti dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) le partecipazioni oggetto della presente ricognizione;
5. di dare atto che alla data del 31.12.2023 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0255%.
- GAL Oltrepò Pavese Srl, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0041%).
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0109%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,000039%)
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0026%).

6. DI CONFERMARE il mantenimento delle partecipazioni;
 7. DI DEMANDARE alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
 9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente;
- Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Colombi e Pelide) espressi palesemente nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.